



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE INTEGRALE (DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI, PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PFTE - ED ESECUTIVO),
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE IN SESTO SAN
GIOVANNI (MI)
CIG: BC021AACE8**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 3

Domanda n. 3

In merito alla procedura in oggetto, si richiedono chiarimenti sui seguenti adempimenti amministrativi:

1. È dovuto il pagamento della garanzia provvisoria in sede di offerta?
2. È dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC e, in caso positivo, qual è l'importo e la modalità di verifica?
3. Con riferimento alla procedura in oggetto e specificamente a quanto riportato a pagina 32 del "Disciplinare di gara" relativo alla "Relazione tecnica", si rilevano alcune formulazioni che ingenerano incertezza circa le modalità di redazione e il dimensionamento dell'offerta tecnica. In particolare, il testo dispone testualmente: "La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 15 (quindici) facciate." E subito nel capoverso successivo afferma: "Il limite delle dieci facciate per la redazione dell'offerta tecnica è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte..." Inoltre, lo stesso paragrafo vieta espressamente l'inserimento di allegati, specificando che la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto entro i limiti indicati. Tutto ciò premesso, si formula formale richiesta di chiarimento sui seguenti punti:
 - A) Limite ed estensione della Relazione: Si chiede di specificare quale sia l'esatto limite massimo di facciate consentito per la Relazione Tecnica (se 10 o 15 facciate).
 - B) Modalità di presentazione dei Curricula Vitae (Criterio A.1): Poiché il Criterio A.1 prevede la valutazione della qualità e pertinenza delle esperienze dei componenti del gruppo di lavoro, si chiede se i singoli CV debbano essere computati ed inseriti all'interno del limite di facciate della Relazione Tecnica o se, in deroga al divieto di allegati, possano essere presentati in file separati (es. all'interno di un box dedicato su Sintel o come allegato escluso dal conteggio).
 - C) Modalità di presentazione delle schede/elaborati dei 3 progetti (Criterio B): Poiché i criteri B.1, B.2 e B.3 richiedono la valutazione della qualità progettuale, compositiva, dei materiali e delle soluzioni innovative di n. 3 progetti significativi realizzati, si chiede se le relative illustrazioni grafiche, planimetrie o schede descrittive debbano essere obbligatoriamente rifuse all'interno del corpo della Relazione Tecnica (e dunque computate nel limite delle 10/15 pagine) o se sia consentito produrre un fascicolo/elaborato grafico separato per ciascun progetto.

Risposta n. 3

3.1 Ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria definita il cui importo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, è pari all'1%, quindi pari ad € 538,51, limitatamente all'importo dei servizi di Coordinamento in fase di esecuzione e Direzione Lavori, comprensivi di spese e oneri accessori e oneri accessori 4%.

3.2 Ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC relativa al pagamento dei contributi di gara, gli operatori economici effettuano, ove previsto, il pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il versamento è effettuato mediante il Portale dei pagamenti ANAC, secondo le modalità ivi indicate. L'eventuale obbligo di pagamento e il relativo importo sono determinati direttamente dal sistema ANAC in relazione al CIG della procedura.

La Stazione appaltante non determina autonomamente l'importo del contributo, facendo esclusivo riferimento alle risultanze rese disponibili dal sistema dell'Autorità.

L'avvenuto pagamento, qualora dovuto, è verificato dalla Stazione appaltante mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

3.3.A Il numero delle facciate concesse per la relazione tecnica è pari a 15 (quindici), copertina e indice esclusi. A tale proposito si invita a prendere visione del punto (1) dell'art. 20 del disciplinare rettificato.

3.3.B Sono concessi allegati (curricola) limitatamente al criterio A.1. A tale proposito si invita a prendere visione del punto (1) dell'art. 20 del disciplinare rettificato.

3.3.C In merito ai n. 3 progetti significativi realizzati, le relative illustrazioni grafiche, planimetrie o schede descrittive devono essere obbligatoriamente inserite all'interno del corpo della Relazione Tecnica e dunque computate nel limite 15 pagine. A tale proposito si invita a prendere visione del punto (1) dell'art. 20 del disciplinare rettificato.

Domanda n. 4

1. Si chiede conferma di quale sia stimato l'importo dei lavori, dato che all'art.1.1 del Disciplinare viene riportato pari a € 655.000, mentre nella tabella n. 2 (pag.7) e nella documentazione di gara "Bozza di parcella" risulta pari a € 650.000.

2. In merito al requisito di capacità economico-finanziaria (art. 9.4) relativo al fatturato globale (c.2) si chiede conferma che la soglia di sbarramento di 190.000 € si riferisca alla somma dei migliori tre fatturati e non alla media. Si chiede inoltre se, in caso di comprova del requisito mediante Modello Unico, sia possibile comprendere il fatturato l'anno 2021, visto che, relativamente ai tre esercizi nell'art. 9.4 è presente tra parentesi la seguente specifica: "migliori tre compresi tra giugno 2021 e giugno 2026".

3. Si chiede conferma che l'importo stimato dell'appalto a base di gara ai fini della determinazione dell'entità del contributo A.N.A.C. è considerato al netto del quinto d'obbligo, ovvero pari a 130.793,66 € e quindi che l'operatore economico risulta esente ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, in quanto l'importo di cui sopra è inferiore ai 150.000 €.

4. Con riferimento alla documentazione di gara "Bozza di parcella", si chiede la motivazione per la quale è stato escluso dalle prestazioni del Progetto di fattibilità tecnico-economica lo "Studio di inserimento urbanistico" (Qbl.13).

5. Si chiede conferma che per la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale (art. 9.5) in caso di servizi svolti a favore di soggetti privati, sia sufficiente produrre unicamente le fatture quietanzate, senza copia di relativi contratti.

6. Si chiede conferma che sia possibile subappaltare il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

7. Relativamente alla lunghezza della Relazione tecnica (art. 20 c. 1) si chiede di chiarire se essa "non dovrà superare complessivamente le 15 pagine" o "il limite delle dieci facciate".

8. Riguardo alla documentazione da produrre per l'offerta tecnica si chiede quale debba essere il formato della relazione e l'orientamento. Si chiede inoltre, se ci sono specifiche relative alla formattazione, interlinea, numero di righe per facciata.

9. Con riferimento al criterio (A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se i servizi di progettazione svolti siano riferiti a quelli degli ultimi 10 anni.

10. Con riferimento al criterio (A1) Curricula professionali, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se i servizi di progettazione svolti siano riferiti a quelli degli ultimi 10 anni.

11. Con riferimento al criterio (A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se, ai fini del criterio A.2) concorrano al numero le piazze oggetto di sola progettazione; si chiede inoltre se abbia rilevanza la fase di progettazione svolta (studio di fattibilità, PFTE, esecutivo).

12. Con riferimento al criterio (A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se, ai fini del criterio A.3) si possano considerare piazze ad uso pubblico anche se il committente non è un comune (per esempio interventi di partenariato pubblico-privato o altri enti committenti).

13. Con riferimento al criterio (A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se, ai fini del criterio A.3) gli importi possano essere rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

14. Con riferimento al criterio (A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta, Tabella n.7 (pag. 34), si chiede se, ai fini del criterio A.4) le pubblicazioni si riferiscano a testi pubblicati dall'operatore economico come autore o a pubblicazioni che abbiano per oggetto il lavoro di progettazione dell'operatore economico. Si chiede inoltre se è stabilito un arco temporale limite.

15. Con riferimento al criterio (B) Qualità di n.3 progetti significativi realizzati, Tabella n.7 (pag. 35), si chiede se i tre progetti siano riferiti a quelli degli ultimi 10 anni.

Risposta n. 4

4.1 L'importo stimato dei lavori è pari a € 650.000.

4.2 Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto (c.2) dell'art. 9.4 del disciplinare di gara rettificato, si precisa che il requisito è costituito dal possesso di un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione

del disciplinare, per un importo complessivo non inferiore a € 130.793,66, comprensivi degli oneri previdenziali al 4% e al netto dell'IVA. Pertanto, la soglia richiesta non è riferita alla media dei fatturati bensì al valore complessivo del fatturato maturato nei tre esercizi selezionati tra i migliori ricompresi nel quinquennio di riferimento.

Si conferma inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito, può essere preso in considerazione anche il fatturato riferito all'anno 2021.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 9.4 del disciplinare di gara rettificato.

4.3 Vedere chiarimento 3.2.

4.4 Poiché il progetto di riqualificazione della piazza Santa Maria Ausiliatrice non contrasta con lo strumento urbanistico vigente, inoltre si tratta di una piazza esistente, non è stato inserito nella parcella lo studio di inserimento urbanistico.

4.5 Preliminarmente, si precisa che, in sede di presentazione dell'offerta, non è richiesta la produzione della documentazione a comprova del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 9.5 del disciplinare, essendo sufficiente la relativa dichiarazione resa dal concorrente. La documentazione probatoria sarà richiesta dalla Stazione appaltante esclusivamente in sede di verifica del possesso dei requisiti. Il concorrente può comunque allegare, in via facoltativa, tale documentazione già in fase di presentazione dell'offerta.

Con riferimento ai servizi svolti a favore di soggetti privati, l'art. 9.5 del disciplinare prevede che la comprova possa essere fornita mediante *copia dei contratti, fatture quietanzate ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione*. Pertanto, la Stazione appaltante valuterà la documentazione prodotta dal concorrente in sede di verifica del requisito, purché idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione dei servizi dichiarati.

4.6 Ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di gara rettificato, è ammesso il subappalto delle prestazioni nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Resta fermo che le prestazioni di progettazione, in quanto prestazioni principali e caratterizzanti dell'affidamento, strettamente connesse ai requisiti tecnico-professionali e alle competenze valutate in sede di gara, devono essere eseguite direttamente dai professionisti indicati in sede di offerta, fatta salva la possibilità di subappaltare attività accessorie e di supporto.

Con riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), si precisa che tale attività, disciplinata dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 è strettamente integrata con l'attività progettuale, e, come tale, rientra tra le prestazioni professionali che devono essere eseguite direttamente dai professionisti indicati in sede di offerta. Diversamente, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) può essere oggetto di subappalto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori condizioni previste dal disciplinare di gara.

4.7-4.8 Si veda il punto (1) dell'art. 20 del disciplinare di gara rettificato ove dispone la consistenza massima della relazione tecnica nonché il formato del testo.

4.9-4.10 Non è stato posto un limite temporale.

4.11. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio A.2, sono considerate le piazze progettate e in corso di realizzazione e/o realizzate, secondo quanto espressamente previsto dalla Tabella n. 7 del disciplinare di gara.

Con riferimento alla fase progettuale svolta, il criterio A.2 non richiede l'indicazione di uno specifico livello di progettazione né prevede una differenziazione o graduazione del punteggio in funzione della fase progettuale eseguita.

4.12 Si possono considerare tutte le piazze, anche se il committente non è un comune purché siano soggette ad uso pubblico.

4.13 Non è ammessa la rivalutazione degli importi sulla base degli indici ISTAT. Ai fini dell'applicazione del criterio A.3 rilevano gli importi dei lavori relativi ai progetti dichiarati dal concorrente, senza rivalutazioni o aggiornamenti monetari.

4.14. Ai fini del criterio A.4) le pubblicazioni hanno per oggetto il lavoro di progettazione dell'operatore economico. Non è stabilito un arco temporale limite.

4.15. I tre progetti sono riferiti a quelli realizzati nell'arco temporale professionale dell'operatore economico.

Domanda n. 5

1. Facendo riferimento al disciplinare di gara, al punto 9.5 "requisiti di capacità tecnico professionale" si prescrive di indicare interventi appartenenti alla categoria d'opera ID E.18. Si chiede se sia possibile includere anche interventi appartenenti a categorie diverse ma con grado di complessità superiore (>0,95), per esempio E.19, E.21, E.22.

2. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito (RTC), la "Domanda di partecipazione" deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti (vedi punto 19.1, casistica 4 del disciplinare), oppure ogni componente deve compilare la propria dichiarazione e sottoscriverla (punto 19.9, casistica dei raggruppamenti)?

Risposta n. 5

5.1 Si veda l'art. 9.5 del disciplinare rettificato.

5.2 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascun componente del raggruppamento è tenuto a compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni soggettive di rispettiva competenza. Restano ferme le ulteriori dichiarazioni richieste dal disciplinare per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.

Si precisa inoltre che anche il giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in quanto componente del raggruppamento temporaneo, è tenuto a rendere le dichiarazioni previste dal disciplinare e a sottoscrivere la relativa documentazione di gara, ivi compresa la domanda di partecipazione.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 19.3 del disciplinare, ciascun operatore economico componente il raggruppamento temporaneo non ancora costituito è altresì tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla propria domanda di partecipazione.

Domanda n. 6

[...] una garanzia provvisoria, definita all'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, pari all'1% (pari a € 538,51) limitatamente all'importo dei servizi di Coordinamento in fase di esecuzione e Direzione Lavori comprensivi di spese e oneri accessori e oneri accessori 4%.

Non riesco a trovare l'importo di euro 53.851,00? Dove li trovo gli importi?

Risposta n. 6

L'importo di € 53.851,31 non è riportato direttamente nel disciplinare, ma deriva dal calcolo della quota riferibile alle sole prestazioni di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), sulle quali è stata determinata la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 13 del disciplinare, la garanzia provvisoria è infatti calcolata limitatamente all'importo dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, comprensivi della quota parte di spese e oneri accessori e del contributo previdenziale del 4%.

Il calcolo è il seguente:

- Importo DL e CSE: € 41.424,10;
- Quota proporzionale di spese e oneri accessori: € 10.356,01;
- Totale imponibile: € 51.780,11;
- Maggiorazione per oneri previdenziali (4%): € 2.071,20;
- Importo complessivo di riferimento: € 53.851,31.

Conseguentemente:

€ 53.851,31 × 1% = € 538,51

che corrisponde all'importo della garanzia provvisoria indicato nel disciplinare.

Sesto San Giovanni, 2.7.2026

Il RUP
Arch. Roberta Lambardi
[Firmato digitalmente]